

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



FONDAZIONE AMBROSIANA
PER LA CULTURA E
L'EDUCAZIONE CATTOLICA

Convenzione del _____

SOGGETTO PROMOTORE

Ragione sociale	FACEC Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l'Educazione Cattolica		
	partita IVA / codice fiscale 00593940125		
Sede legale	indirizzo via S. Antonio, 5		
	comune Milano (MI)	cap 20122	
Sedi operative	Collegio Arcivescovile Ballerini	indirizzo via Verdi, 77 – 20831 Seregno (MB)	
	Collegio Arcivescovile Castelli	indirizzo p.le Santuario, 10 – 21047 Saronno (VA)	
Rappresentante legale	cognome nome Violoni don Luca	codice fiscale VLNLUCU65L14I274K	
	comune di nascita Sant'Angelo Lodigiano (LO)	cap 26866	il 14/07/1965

nella persona di

Direttore generale	cognome nome Conti Daniele	codice fiscale CNTDNL64A12F704T	
	comune di nascita Monza (MB)	cap 20900	il 12/01/1964

avente i poteri per il presente atto.

SOGGETTO OSPITANTE

ENTE GESTORE
DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI
PARITARI
Collegio
BALLERINI
Seregno (MB)
Collegio
CASTELLI
Saronno (VA)
Istituto
SACRAMENTINE
Cesano M. (MB)

Ragione sociale			
	partita IVA / codice fiscale		
Sede legale	indirizzo		
	comune	cap	
Sedi Operative		indirizzo	
		indirizzo	
		indirizzo	
Rappresentante legale	cognome nome	codice fiscale	
	comune di nascita	cap	il

nella persona di

	cognome nome	codice fiscale	
	comune di nascita	cap	il

avente i poteri per il presente atto.

PREMESSO CHE

le differenti attività promosse nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (in riferimento alla Guida Operativa per la Scuola, 8 ottobre 2015) si realizzano al fine di supportare e confermare le scelte professionali, mediante la conoscenza del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi. Pertanto:





- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi scolastici necessaria ad assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Generalità

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, a titolo gratuito, studenti in alternanza scuola-lavoro su proposta del soggetto promotore per realizzare le differenti modalità di apprendimento lavorativo. In particolare in base all'articolo 4, comma 2, del D.M. 25/03/1998, n.142, ciascuna convenzione non presenta limiti di durata e a ciascuna convenzione possono corrispondere più studenti in alternanza. In alternativa o a integrazione delle attività di tirocinio, svolte negli ambienti di lavoro propri del soggetto ospitante, la presente convenzione può definire i rapporti con tale soggetto anche per le attività di alternanza scuola lavoro svolte nei contesti scolastici in modalità di project work, impresa formativa scolastica, botteghe scuola, corsi di formazione ad alto valore professionale.

Per ogni studente sarà in seguito compilato un singolo patto formativo in riferimento alla presente convenzione.

Articolo 2 – Precisazioni

Si precisa che:

1. le attività di alternanza scuola lavoro non costituiscono o sostituiscono un rapporto di lavoro, né comportano alcun impegno futuro nell'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
2. in alternanza scuola lavoro, lo studente in ambiente lavorativo è equiparato al lavoratore in base agli effetti del D. Lgs. 81/2008 (ex art.2, comma 1, lettera a);
3. le attività di alternanza sono progettate, monitorate e verificate da un tutor scolastico, designato dal soggetto promotore, in piena condivisione con un tutor aziendale, designato dal soggetto ospitante. La titolarità dei percorsi, della progettazione formativa (coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi) e della certificazione delle competenze resta in capo al soggetto promotore;
4. il soggetto ospitante che desiderasse incrementare le ore o estendere il periodo destinato alle attività di alternanza, indicato nel patto formativo, è chiamato ad assumersi ogni onere conseguente assicurativo e contrattuale..

Articolo 3 – Limiti al numero di studenti in alternanza per percorsi svolti durante l'anno scolastico

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 25/03/1998, n.142 e dell'articolo 60, comma 4 del Decreto Legislativo 10/09/2003 n.276, i soggetti ospitanti possono ospitare studenti in alternanza nel corso dell'anno scolastico, in relazione all'attività dell'azienda e nei limiti di seguito indicati (limiti non sono applicati nel periodo estivo):

1. soggetti ospitanti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;
2. soggetti ospitanti con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove possono ospitare in contemporanea non più di due tirocinanti;
3. soggetti ospitanti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare in contemporanea tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

Articolo 4 – Limiti al lavoro minorile

Ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e seguenti modifiche apportate dal d.lg. 04/08/1999 n.345 e dal d.lg. 18/08/2000 n.262, in ambito di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, si indicano di seguito le limitazioni da applicare nell'orario di lavoro per studenti in alternanza, in base alle fasce d'età:

1. per gli studenti minorenni è vietato il lavoro notturno, intendendo per lavoro notturno un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00;



2. in deroga a quanto stabilito nel punto 1, gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro oltre i limiti d'orario indicati, esclusivamente quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo;
3. per gli studenti che hanno compiuto 18 anni si applicano le limitazioni d'orario tipiche del contratto collettivo (CCNL) di riferimento. Permane l'obbligo della concessione di periodi di riposo compensativo correlati all'impegno orario richiesto.

Articolo 5 – Obblighi per il soggetto promotore e il tutor scolastico

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- b. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- c. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza esalute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Si precisa che il soggetto promotore:

1. si impegna a sottoscrivere la presente convenzione e i singoli patti formativi;
2. si impegna ad assicurare lo studente in alternanza contro infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile. Gli estremi di tali coperture assicurative saranno indicate nel patto formativo;
3. si impegna a designare un tutor scolastico che:
 - a. elabora, assiste, guida e monitora i progetti e i percorsi di alternanza scuola-lavoro, controllandone la frequenza di attuazione e il raccordo con le esperienze formative scolastiche;
 - b. verifica la corretta applicazione delle normative in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, salute pubblica, igiene e rispetto degli orari di lavoro anche attuando attività di informazione e formazione;
 - c. gestisce le relazioni e le comunicazioni interne ed esterne ai percorsi di alternanza;
 - d. promuove le attività di verifica del consolidamento delle competenze professionali e della coerenza del percorso di alternanza con gli studenti e con i soggetti ospitanti;
 - e. informa e formalizza agli organi scolastici competenti ed aggiorna il Consiglio di Classe in merito ai risultati delle attività di alternanza, supporta la certificazione delle competenze professionali degli studenti coinvolti;
 - f. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate.

Articolo 6 – Obblighi per il soggetto ospitante e il tutor aziendale

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Si precisa che il soggetto ospitante:

1. si impegna a sottoscrivere la presente convenzione e i singoli patti formativi, dando seguito alle attività di alternanza scuola lavoro programmate;
2. si impegna a segnalare al soggetto promotore e agli organi competenti l'eventuale evento che comporta un infortunio sul lavoro;
3. si impegna a designare un tutor aziendale che:
 - a. collabora con il tutor scolastico per quanto previsto all'articolo 5 commi 3 a), 3 b), 3 c) e 3 d) della presente convenzione;



- b. favorisce l'inserimento dello studente nelle attività lavorative, pianificandone le mansioni in rapporto alle altre figure professionali presenti in azienda e in rapporto alle finalità formative delle attività pianificate;
- c. segnala al soggetto promotore ogni anomalia o irregolarità dei percorsi di alternanza;
- d. verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati al tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie;
- e. promuove le attività di valutazione dell'esperienza con lo studente e con gli strumenti predisposti dal soggetto promotore.

Articolo 7 – Obblighi per lo studente beneficiario del percorso di alternanza

Durante lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività definite nel patto formativo rispettandone tutti gli obblighi previsti;
2. seguire le indicazioni del tutor scolastico e del tutor aziendale;
3. rispettare le normative di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), salute pubblica, igiene e orari di lavoro;
4. richiedere eventuali permessi anticipatamente e in forma scritta al soggetto ospitante e comunicati tempestivamente al soggetto promotore;
5. giustificare tutte le assenze con regolare certificato medico presentato in originale al soggetto ospitante e presentato mezzo copia al soggetto promotore;
6. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del percorso di alternanza.

Articolo 8 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e avrà durata fino alla disdetta presentata da una delle due parti (soggetto promotore o soggetto ospitante) mediante comunicazione scritta inviata via e-mail agli indirizzi delle sedi.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

ENTE GESTORE
DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI
PARITARI

Collegio
BALLERINI
Seregno (MB)

Collegio
CASTELLI
Saronno (VA)

Istituto
SACRAMENTINE
Cesano M. (MB)

luogo e data _____

firme dei Rappresentanti legali

per il soggetto promotore

per il soggetto ospitante



ISTITUTI CON SISTEMA
QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015